



Data: 01/12/2021
Prot. Num: 0000437

Ai Responsabili Previdenza
Regionali – Aree Metropolitane e
Territoriali

Oggetto: Rinnovo delle prestazioni previdenziali e assistenziali e relativi limiti di reddito dal 1° gennaio 2022.

Care compagne e cari compagni,

con decreto del 17 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0% l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2021.

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito che la percentuale di variazione provvisoria per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2022 è pari a + 1,7%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'INPS ci ha comunicato di aver provveduto a rinnovare le pensioni applicando l'indice provvisorio di rivalutazione dell'1,6%. A gennaio pertanto le pensioni saranno poste in pagamento rivalutate sulla base di tale indice. Con la prima mensilità utile (probabilmente marzo 2021), l'Istituto provvederà a rivalutare le pensioni sulla base dell'indice provvisorio dell'1,7% ed a liquidare il relativo conguaglio.

In allegato inviamo le tabelle con gli importi provvisori per il 2022 dei trattamenti minimi, dei trattamenti assistenziali e delle prestazioni collegate al reddito, con relativi limiti individuali e coniugali. Gli importi provvisori sono stati determinati applicando l'indice di rivalutazione dell'1,7%.

I limiti di reddito per le prestazioni per gli invalidi civili e gli importi di indennità di accompagnamento sono stati calcolati applicando rispettivamente l'indice di rivalutazione dello 0,40% e dello 0,90%.

Fraterni saluti.

Dipartimento Nazionale Previdenza
A Pellegrino, G Ferranti, V. Cavasin, S. Frega

p La Segreteria Nazionale
Daniela Cappelli